

COMUNE DI CORDOVADO
(Provincia di Pordenone)



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO
COMUNALE DI CORDOVADO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 7 febbraio 2018

INDICE

CAPO I	<u>PRINCIPI GENERALI</u>	
	Art. 1 Oggetto e norme di riferimento	pag. 2
	Art. 2 Definizioni	pag. 2
	Art. 3 Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza	pag. 3
	Art. 4 Principi applicabili al trattamento dei dati	pag. 3
CAPO II	<u>OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO</u>	
	Art. 5 Notificazione	pag. 5
	Art. 6 Responsabile del trattamento dei dati	pag. 5
	Art. 7 Persone autorizzate ad accedere ai locali	pag. 5
	Art. 8 Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	pag. 6
	Art. 9 Accesso ai sistemi e "parole chiave" (password)	pag. 6
CAPO III	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	
	SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	
	Art. 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 7
	Art. 11 Provvedimenti attuativi e informazioni rese al momento della raccolta	pag. 7
	SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI	
	Art. 12 Diritti dell'interessato	pag. 8
	SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI RISARCIMENTO DEI DANNI	
	Art. 13 Sicurezza dei dati	pag. 9
	Art. 14 Cessazione del trattamento dei dati	pag. 9
	Art. 15 Limiti alla utilizzabilità di dati personali	pag. 9
	Art. 16 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 9
	SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI	
	Art. 17 Comunicazione	pag. 9
CAPO IV	<u>TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE</u>	
	Art. 18 Tutela	pag. 10
CAPO V	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	
	Art. 19 Modifiche regolamentari	pag. 11
	Art. 20 Pubblicità del Regolamento	pag. 11
	Art. 21 Entrata in vigore	pag. 11

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio comunale.
L'impianto suddetto, dislocato come da allegata planimetria, è rispondente alle specifiche tecniche indicate dalla Direzione Regionale della Protezione Civile nelle Linee Guida del 22.09.2008 e s.m.i.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 nonché al Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 e di ogni altra disposizione modificativa ed integrativa della normativa sopra richiamata.
3. Vengono altresì osservati i principi della Circolare Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 558/A/421.2/70/195960 del 06 agosto 2010.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per «**banca dati**», il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per «**trattamento**», tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per «**dato personale**», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per «**titolare**», il Comune di Cordovado nella persona del legale rappresentante;
- e) per «**responsabile**», la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali e nello specifico il Comandante del Servizio di Polizia Locale del Comuni di Cordovado;
- f) per «**incaricati**», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per «**interessato**», la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per «**dato anonimo**», il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per «**blocco**», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per «**Protocollo operativo**» le procedure gestionali predisposte dal Responsabile che disciplinano l'attività degli incaricati ai fini del presente Regolamento;
- m) per «**Password**» la parola chiave in dotazione a ciascun incaricato per l'accesso al sistema;
- n) per «**Log**» la metodica di gestione del sistema (archiviazione, durata, programmazione, accessi, scarico dati ecc.), che sarà cambiata ogni anno.

Art. 3

Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza del territorio comunale è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del concetto di "sicurezza urbana" di cui alla legge n. 38/2009 s.m.i., così come individuato dal decreto del Ministro dell' Interno del 5 agosto 2008, nonché secondo le modalità previste dal capitolo n. 5.1 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010;
 - b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) controllare determinate aree e/o specifici siti comunali potenzialmente esposti a rischi di vandalismo o danneggiamento;
 - d) controllare ed accertare il corretto conferimento tipologico e temporale dei rifiuti, secondo le previsioni di cui al capitolo n. 5.2 del Provvedimento del Garante Privacy del 8 aprile 2010;
 - e) prevenire eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento presso Istituti scolastici secondo le previsioni del capitolo n. 4.3 del citato Provvedimento del Garante Privacy;
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all' art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
3. La Centrale del sistema di videosorveglianza è ubicata presso la sede Municipale del Comune di Cordovado, in locale non accessibile al pubblico; nel medesimo locale è posizionato il monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere attivabile solo dal Responsabile e dal personale incaricato munito di credenziali per l'accesso.

Art. 4

Principi applicabili al trattamento dei dati

1. Il Comune di Cordovado effettua il trattamento di dati personali mediante impianti di videosorveglianza nel territorio comunale, in conformità ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, così come previsti e disciplinati dal D.lgs. n. 196/2003.

2. In particolare il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. Il Comune di Cordovado adotterà modalità di trattamento rispettose dei principi in materia di trattamento dei dati personali, delimitando l'uso dello zoom e l'angolo visuale delle telecamere in modo da escludere ogni forma di ripresa di particolari non rilevanti e di spazi interni relativi alle abitazioni private, anche mediante opportuna programmazione e/o oscuramento automatico delle riprese.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5

Notificazione

Il Comune di Cordovado, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la Protezione dei Dati Personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6

Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco *pro-tempore*, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Servizio di Polizia Locale, è individuato con apposito decreto di nomina, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. L'atto di nomina può prevedere anche la figura di un sostituto del "Responsabile" per i casi di assenza dal servizio del Comandante (ferie, malattia, assenze ecc.).
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di nomina.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

Art. 7

Persone autorizzate ad accedere ai locali

1. La centrale operativa è ubicata all'interno di un armadio chiuso a chiave posto in locale server del Municipio.
2. L'accesso al predetto armadio server è consentito solamente al Responsabile del trattamento, al personale in servizio della Polizia Locale e agli incaricati addetti ai servizi come di seguito specificati autorizzati dal Responsabile:
 - il personale addetto alla manutenzione degli impianti e dei software installati;
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate dovranno essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
4. Il Responsabile attraverso il Protocollo operativo impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone di cui sopra autorizzate all'accesso al locale.

Art. 8

Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
2. All'interno del personale di cui sopra, il Responsabile designa e nomina gli incaricati, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, valutati i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità che diano idonea garanzia sul rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti con idonei corsi di formazione al corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
5. L'adempimento delle attività di cui ai commi precedenti saranno attuate conformemente alle procedure gestionali riportate nel Protocollo operativo.

Art. 9

Accesso ai sistemi e «parole chiave» (password)

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile, ai preposti come indicato negli articoli precedenti.
2. Gli incaricati saranno dotati di password di accesso ai sistemi in funzione dei profili di autorizzazione definiti dal Responsabile del trattamento con l'atto di nomina.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità sopra indicate e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati nei server ubicati in apposito locale del Municipio del Comune di Cordovado e visualizzati su monitor a ciò dedicato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Come previsto dall'art. 6, comma 8 del D.L. n. 11/2009, convenuto in L. n. 38/2009 e secondo le modalità previste dal capitolo n. 3.4 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010, le immagini videoregistrate, perseguendo finalità di sicurezza urbana, sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione su richiesta dell'Autorità di Polizia o dell'Autorità Giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono progressivamente quelle registrate.

Art. 11

Provvedimenti attuativi e informazioni rese al momento della raccolta

1. Nelle zone in cui sono e/o saranno state installate le telecamere, si affiggerà adeguata segnaletica permanente conforme ai modelli semplificati di "Informativa Minima" nel Provvedimento del Garante Privacy del 8 aprile 2010.
2. Il Comune stesso, inoltre, pubblica nel proprio sito Internet istituzionale l'"Informativa completa" prescritta dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.

SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, fatte salve speciali e diverse esigenze dell'Autorità di Polizia o dell'Autorità Giudiziaria, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - III. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile mediante lettera, telefax o posta elettronica certificata (P.E.C.), i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre 30 (trenta) giorni.
5. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante Privacy, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c.I del presente articolo, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI
DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 13
Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9.

Art. 14
Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti mediante cancellazione;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali e comunque in forma aggregata.

Art. 15
Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice Privacy approvato con D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 16
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice Privacy approvato con D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 17
Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali raccolti con il sistema di videosorveglianza è ammessa a favore di Soggetti Pubblici, esclusi gli Enti pubblici economici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e/o integrazioni, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato in precedenza.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Modifiche regolamentari

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di intervenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la Protezione dei Dati Personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere recepiti.

Art. 20

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990 s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Segreteria, nella sede della Polizia Locale presso gli Uffici del comune di Cordovado.
2. Copia del Regolamento sarà pubblicata sul sito Internet Istituzionale del Comune di Cordovado.
3. Copia del presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, nonché copia del Protocollo attuativo, saranno trasmessi al Prefetto di Pordenone, quale Presidente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.